

N. ... R.G. notizie di reato

N. Reg. Sent.

Data del deposito

N. ... R.G. GIP

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. C. penale

Redatta scheda il

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**SENTENZA**

(artt. 442 - 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza preliminare dr. Aldo Tirone

all'udienza del **10 giugno 2021** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di

**TIZIO**, nato a ... il ..., residente in ... – domicilio dichiarato in ... (verb. udienza 13/6/2019)

Libero presente

difeso di fiducia dell'Avvocato ... del Foro di ...

**i m p u t a t o**

Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 prima parte n. 1, 222 e 223 primo comma e secondo comma n. 2, 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/42, perché, in concorso con CAIA (separatamente giudicata), CAIA in qualità di socio accomandatario ed amministratore della SAS CERAMICHE CAIA di CAIA & C. con sede in ..., dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria – con estensione al socio illimitatamente responsabile – con sentenza ..., depositata il ..., Tizio – marito di lei e concorrente esterno – in qualità di amministratore unico della CERAMICHE CAIA ROMA SRL, affittuaria, dissipava o comunque distraeva l'azienda, avviamento incluso, stipulando – in pieno stato di dissesto, con contratto registrato il 5/12/14 - un contratto di affitto di ramo d'azienda a favore della costituenda CERAMICHE CAIA ROMA SRL, con attività produttiva nel medesimo luogo della sede della di poi fallita, amministrata dal marito della amministratrice della fallita, senza incassare e versare i canoni di locazione e nemmeno la cauzione infruttifera pari a 4 mensilità del canone medesimo, prevedendo peraltro – a danno dei creditori – una opzione di acquisto da parte della conduttrice, liberamente esercitabile nel corso dell'esecuzione del contratto, convenendo che i canoni di locazione pagati per l'affitto dell'azienda sarebbero stati imputati a conto prezzo ed infine con dazione in comodato dell'immobile in cui si svolgeva l'attività aziendale;

ovvero - con dolo o per effetto di tale operazione dolosa – cagionavano o concorrevano a cagionare il fallimento della società amministrata da Caia, svuotata di ogni attività e gravata dalle preesistenti passività;

dissipavano ovvero distraevano – la sola Caia - nel 2014, in pieno stato di dissesto – rimanenze di magazzino, vendendole sottocosto (costo delle merci euro 876.844,20, ricavi ottenuti dalla relativa vendita euro 540.202,38) o vendendole in nero;

**con l'aggravante – per Caia – dei più fatti di bancarotta;  
in ..., nella data di deposito della dichiarazione di fallimento;**

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. ..., dell'assistente giudiziario dott. ..., del difensore dell'imputato avv. ...

**Le parti hanno concluso come segue:**

Il PM chiede: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e, concesse le attenuanti generiche e diminuenti del rito, condannarlo alla pena di Anni 2 di reclusione, determinata come segue: p.b. Anni 3 Mesi 6 di reclusione, ridotta ad Anni 3 di reclusione per le generiche, ridotta come sopra per il rito. Pene accessorie per la medesima durata di quella principale

Il difensore dell'imputato chiede: assoluzione dell'imputato e in subordine, attenuanti generiche, minimo pena, doppi benefici, determinarsi nel minimo la pena accessoria.

### **MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

A conclusione delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di **Tizio e Caia**, formulando l'imputazione di cui in epigrafe e, nei confronti della sola Caia, ulteriori contestazioni di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice.

All'udienza Preliminare del **14 giugno 2018**, presente il difensore degli imputati e il solo imputato Tizio, nonché il difensore della persona offesa "FALLIMENTO CERAMICHE Caia di Caia & C. s.a.s., il giudicante rilevava la nullità della notifica degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, effettuata presso la residenza degli imputati, anziché presso il difensore, domicilio eletto il 6/2/2018. Alla successiva udienza del **20 settembre 2018**, presente il solo imputato Tizio, il giudicante, sentite le parti, disponeva procedersi in assenza dell'imputata Caia, non essendo ella comparsa nonostante la rituale notifica presso il difensore domiciliatario, della richiesta di rinvio a giudizio, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del verbale della precedente udienza. Indi su concorde richiesta delle parti, allo scopo di consentire il versamento della somma transattivamente pattuita, il processo veniva differito al **22 novembre 2018** e da qui al **28 febbraio 2019** causa adesione del difensore all'**astensione dalle udienze** indetta dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali, previa declaratoria della sospensione della prescrizione a mente dell'art. 159, 1° c. n. 3, 1 c.p.. Alla predetta udienza il difensore della persona offesa dichiarava che il fallimento era stato integralmente risarcito e rinunciava alla costituzione di parte civile.

Indi il difensore degli imputati, munito di procura speciale:

- a) produceva documenti;
- b) formulava istanza di applicazione della pena per Caia, alla quale il PM consentiva;
- c) chiedeva di definire la posizione di Tizio, mediante giudizio abbreviato condizionato all'esame del curatore, che il giudicante, nulla opponendo il PM, ammetteva.

**Esaminato il teste all'udienza del 13 giugno 2019**, seguiva un rinvio dal

16 gennaio al 4 giugno 2020 per legittimo impedimento del difensore degli imputati con declaratoria della sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60.

**A mente dell'art. 83, 3° c. lett. b) del D.L. 17/3/2020 n. 18 conv. in L. 24/4/2020, n. 27, come modificato dall'art. 36 del D.L. 8/4/2020 n. 23, a sua volta convertito nella L. 5 giugno 2020 n. 40, l'udienza preliminare fissata per il 4/6/2020 non aveva luogo.**

Le parti venivano pertanto richiamate avanti al giudicante per l'udienza preliminare del 6 maggio 2021, allorché concludevano come in epigrafe. All'odierna udienza, fissata per le repliche, separata la posizione processuale di Caia, il giudicante pronunciava sentenza, che depositava, come da dispositivo in atti.

**Gli atti contenuti nel fascicolo del PM consentono di ritenere raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova del fatto ascritto all'imputato, ma egli deve essere dichiarato non punibile per la sua particolare tenuità.**

### **§1. La sospensione della prescrizione**

Va premesso che il corso della prescrizione è stato sospeso ai sensi dell'art. 159, 1° c. n. 3 del codice penale:

a) dal 20 settembre 2018 all'udienza del 28 febbraio 2019 per Mesi 5 e Giorni 8 per effetto dei rinvii disposti su richiesta della difesa e per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze deliberata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali;

b) per giorni 60 per effetto del rinvio all'udienza del 4/6/2020 per impedimento del difensore dell'imputato

e così per complessivi Mesi 7 e Giorni 8

Essa pertanto spirerà il 18/7/2028 (10/6/2015 + A12 M6 + M7 GG 8).

### **§2. La sentenza dichiarativa del fallimento**

Con sentenza n. ... il Tribunale di Alessandria, a seguito di istanza presentata in proprio, dichiarò il fallimento della società "CERAMICHE Caia s.a.s. di Caia & C." e del socio accomandatario Caia, società avente sede legale in ... e per oggetto sociale il "commercio al minuto e all'ingrosso di piastrelle da rivestimento e da pavimento, nonché la posa delle stesse (p. 35-36; visura CCIAA 31/5/2015: p. 57 e ss.).

### **§3. Le vicende societarie**

La società fu costituita il 26/9/1985 con la ragione sociale "CERAMICHE Caia di Caia & C. s.n.c." dai soci amministratori Mevio e dalla moglie Mevia, titolari del capitale sociale di 100.000.000 di lire nella misura del 50% ciascuno. Con scrittura privata del 23/12/1985 entrarono nella compagine sociale con una quota del 15% ciascuna le figlie Caia e Sempronia, con conseguente riduzione delle quote dei genitori al 35% ciascuno.

In data 12/1/2001 la società assunse la ragione sociale attuale con contestuale acquisizione da parte di Caia della qualità di socio accomandatario e il possesso del 60% del capitale sociale, mentre la

sorella Sempronia e la madre Mevia assunsero la veste di soci accomandanti e il possesso del restante 40% del capitale sociale (rispettivamente 15% e 25%).

Con atto pubblico rogato dal Notaio ... in data 25/7/2011 la società acquisì la veste attuale con la ripartizione del capitale sociale di €. 51.645,69 al 72,5% in capo alla socia accomandataria Caia e al 27,5% in capo alla socia accomandante Sempronia (rel. curatore dr. ... e visura CCIAA 31/5/2015: p. 40 e ss. e 57 e ss.)

#### **§4. Il contratto di affitto di ramo d'azienda**

Con **scrittura privata autenticata nella firme in data 1/12/2014** dal notaio ... di ... Caia, in qualità di socio accomandatario della società "CERAMICHE Caia di Caia & c. s.a.s." concesse in affitto, senza trasferimento di debiti e crediti, alla società "CERAMICHE Caia ROMA S.r.l.", costituita il 6/11/2014 (visura CCIAA 1/7/2015: p. 65), con sede in ..., in persona dell'amministratore unico Tizio, marito di Caia, il ramo d'azienda sito in ... per la durata di anni 1, fino al 30/11/2015, rinnovabile automaticamente salva disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 8 giorni, per un canone di €. 2.500,00 + IVA da pagarsi entro il 5 di ciascun mese e previo versamento di cauzione pari a 4 mensilità.

Il contratto non comprendeva né l'utilizzo dell'immobile strumentale allo svolgimento dell'attività aziendale né le scorte di magazzino: l'immobile avrebbe dovuto essere oggetto di apposito contratto di locazione a parte (clausola 2) (mai stipulato), mentre sulle scorte di magazzino la conduttrice si riservava opzione di acquisto a un prezzo pari all'ultimo costo di acquisto scontato del 35% e con dilazione di pagamento non inferiore a 60 giorni fine mese (clausola 16).

Era inoltre prevista un'opzione di acquisto del ramo d'azienda in favore dell'affittuaria a condizioni da pattuire, ma previa imputazione dei canoni di locazione in conto pagamento prezzo (clausola 18) (scrittura privata 1/12/2014 in all. 3 alla relazione del curatore: pagg. 71 - 85; rel. curatore in data 3/9/2015: pag. 40-55).

Alla data della dichiarazione di fallimento (29/5/2015) l'affittuaria non aveva ancora pagato alcun canone, né aveva depositato la cauzione infruttifera e solo in data 10/7/2015, dopo solleciti del curatore effettuò un bonifico alla curatela di €. 10.000,00 oltre a IVA a copertura dei canoni di locazione arretrati **relativi al solo periodo 1° dicembre 2014 - 31 marzo 2015**.

#### **§5. Il valore del ramo d'azienda: il canone di locazione era congruo**

Il dott. ..., perito estimatore incaricato dal curatore di stimare il valore dell'azienda ceduta, lo ha quantificato in 5.695,00 euro, rappresentato da alcune macchine e mobili d'ufficio e da attrezzature, senza attribuire alcun valore all'avviamento, perché è emerso, "attraverso l'analisi del costo del venduto, che l'azienda nonostante avesse dichiarato modesti utili, fosse in realtà in perdita da anni": a seguito delle rettifiche operate dal curatore ai bilanci a partire dall'esercizio 2011, fin da quell'anno la società aveva un patrimonio netto negativo (- 346.604 euro) (cfr. 2a relazione curatore: p. 138), e versava in stato di decozione.

La valutazione del ramo d'azienda non tiene conto dei beni mobili (attrezzature e arredi stimati in €. 1.620,00) e delle rimanenze finali di magazzino. Queste ultime, non incluse nel contratto d'affitto sono state stimate dal perito in €. 64.030,00 e, nonostante in caso di vendita il contratto d'affitto prevedesse un'opzione d'acquisto in favore dell'affittuaria al prezzo dell'ultimo costo, scontato del 35%, alla data del 2 febbraio 2017 nulla era stato venduto.

Alla luce della stima suddetta, il curatore scrive che il canone di locazione pattuito (€. 2.500,00 mensili) **"risulterebbe congruo anche laddove si ipotizzi che lo stesso comprenda un canone d'affitto dei locali utilizzati"**, vale a dire anche nell'ipotesi in cui lo si dovesse ritenere comprensivo anche del canone di locazione dell'immobile strumentale, per il quale nel contratto d'affitto d'azienda le parti avevano riservato la stipula di un apposito contratto di locazione a parte (clausola 2), mai stipulato.

Ed infatti, riferisce il curatore, **la prima asta per la vendita del ramo d'azienda (valore stimato €. 5.695,00) e delle giacenze di magazzino non comprese nel ramo d'azienda (valore stimato €. 64.030,00) andò deserta.** (2° relazione del curatore in data 2/2/2017: p. 132-133 e 140).

#### **§6. La relazione del curatore e il suo esame**

Nel corso dell'udienza del 13 giugno 2019 il curatore, dr. ..., ha riferito che:

a) come riportato a p. 9 della prima relazione egli risolve il contratto di affitto d'azienda, che aveva durata annuale (dal 1° dicembre 2014 al 30/11/2015) e prevedeva un canone di locazione di €. 2.500,00 mensili oltre a IVA) srl per inadempimento: essa infatti alla data della dichiarazione di fallimento (29/5/2015) non aveva ancora pagato alcun canone, né aveva depositato la cauzione infruttifera; solo in data 10/7/2015 effettuò un bonifico alla curatela di €. 10.000,00 oltre a IVA a saldo dei canoni di locazione arretrati relativi al periodo 1° dicembre 2014 - 31 marzo 2015 (cfr. ft. 1 emessa dalla curatela, acquisita in copia come allegato 1 al verbale d'udienza)

b) l'imputato giustificò l'inadempimento con l'assenza di liquidità, perché la società, che era stata costituita ad hoc per affittare l'azienda e proseguire l'attività della società di famiglia poi fallita, non godeva di credito né presso le banche, né presso i fornitori, ragion per cui doveva pagare in contanti i fornitori per rifornirsi delle materie prime necessarie ad assicurare l'esercizio dell'impresa;

c) dopo la risoluzione del contratto di affitto d'azienda, previa autorizzazione del Giudice Delegato, addivenne a un accordo transattivo, onorato dall'imputato, che prevedeva il pagamento dilazionato dei canoni di locazione arretrati e della cauzione.

#### **§7. La qualificazione giuridica**

L'azienda affittata aveva un valore, stimato dal perito nominato dal curatore inferiore a 6.000,00 euro, corrispondente quindi a meno di 3 dei canoni di locazione pattuiti. Inoltre, la società amministrata dall'imputato ha beneficiato dell'uso del bene immobile, per la cui locazione non fu stipulato alcun contratto e quindi formalmente a titolo gratuito. Peraltro, **il curatore stesso ha dichiarato che il canone**

pattuito di €. 2.500,00 euro sarebbe stato congruo anche se avesse incorporato il corrispettivo della locazione dell'immobile, che, infatti, in corso di procedura fu quantificato in €. 800,00 mensili. Nessun avviamento fu distratto, perché, come riferito dal curatore era inesistente trattandosi di società che produceva perdite da almeno 4 anni.

La clausola di opzione sull'azienda e sulle merci del magazzino, in astratto dannose per la fallita, di fatto non arrecarono alcun danno sia perché non attivate sia perché trattasi di azienda e di merci prive di valore di mercato, come dimostrato dal fatto che furono vanamente esitate dalla procedura.

Il danno cagionato alla società fallita è quindi consistito nel ritardo con cui furono pagati i primi canoni di locazione, poi risultati nel complesso persino superiori ai valori di mercato.

Va quindi riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale del danno di speciale tenuità prevista dall'art. 219, u.c. L.F. ed esclusa la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. Il modestissimo danno arrecato è comunque trascurabile perché i canoni (superiori ai valori di mercato) sono stati comunque pagati in ritardo, il che giustifica l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 131 bis c.p. e 530 cpp

**- Esclusa la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità di cui all'art. 219, u.c. L.F. ASSOLVE TIZIO dal reato ascrittogli perché non punibile per particolare tenuità del fatto .**

Riserva la motivazione entro 30 giorni.

**Alessandria, li 10 giugno 2021**

**IL GIUDICE  
(Dr. Aldo Tirone)**